COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

LXXXVI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 GIUGNO 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **RAPELLI**

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 735

Commemorazione:

PRESIDENTE 736
MURDACA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 736

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

REPOSSI e NATALI LORENZO: Modificazione dell'articolo 13 della legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra. (2575) 736
PRESIDENTE 736, 737
FASSINA, *Relatore* 736, 737
BARTOLE 736
REPOSSI 736, 737
MURDACA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 737
CORNIA 737

Proposta di legge (*Discussione e non approvazione*):

Senatori BITOSSI e GRISOLIA: Proroga del termine per il mantenimento in servizio dei lavoratori e partigiani assunti e riassunti in virtù del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1945 n. 27. (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*). (2039) 738
PRESIDENTE 738, 739
SABATINI, *Relatore* 738, 739
MAGLIETTA 738
FORESI 738
LIZZADRI 738, 739
REPOSSI 738
CORNIA 739
MURDACA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 739

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Aumento della sovvenzione a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, per lo esercizio finanziario 1950-51. (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*). (2698) 739
PRESIDENTE 739
BIASUTTI 739

Votazione segreta:

PRESIDENTE 740

La seduta comincia alle 9,15.

NENNI GIULIANA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo l'onorevole Federici Agamben Maria.

Commemorazione.

PRESIDENTE. (*Si leva in piedi e con lui tutti i membri della Commissione*). Onorevoli colleghi, come molti di voi già sanno, durante la sospensione dei nostri lavori, è deceduto uno dei membri della nostra Commissione: l'onorevole Giuseppe Latorre.

È con profondo cordoglio che ricordo la figura di questo nostro collega, che fu tra i più assidui ai nostri lavori. A nome di tutti voi, invierò un telegramma di condoglianze alla famiglia dell'Estinto.

MURDACA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. A nome del Governo, mi associo al cordoglio per la scomparsa dell'onorevole Latorre.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Repossi e Natali Lorenzo: Modificazione dell'articolo 13 della legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra. (2575).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Repossi e Natali Lorenzo: Modificazione dell'articolo 13 della legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra.

Prego il relatore, onorevole Fassina, di svolgere la sua relazione.

FASSINA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la proposta di legge, che i colleghi Repossi e Natali hanno presentato, non ha bisogno di molte illustrazioni in quanto, sia dalla relazione con la quale essa è stata accompagnata, sia dal testo del nuovo articolo proposto in sostituzione dell'articolo 13 della legge 3 giugno 1950, n. 375, risalta in maniera evidente lo scopo che i proponenti si sono prefissi.

Nel discutere ed approvare la legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra, la formula usata per l'articolo 13 non considerò che dal 1926 erasi modificato l'ordinamento del notariato, e ricalcò le orme della abrogata legge del 1913 per la quale i posti di notaio erano conseguenti ad un diploma di abilitazione, e non, come è oggi, alla vittoria in un pubblico concorso. Parlandosi, adunque, non di «notai», ma di abilitati all'esercizio del notariato, si va incontro ad un inconveniente per il quale nessuno dei mutilati ed invalidi della ultima guerra – tranne, forse, qualche ufficiale superiore – si trova nella condizione di poter fruire dell'assegnazione di piazze o posti notarili seguendo i criteri fissati dall'articolo della legge. Per ovviare all'inconveniente stesso, si propone, ora, di modificare l'articolo usando la terminologia vigente. Non posso, pertanto, che concludere raccomandando all'approvazione dei colleghi il testo così come è stato presentato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BARTOLE. A prescindere da ogni altra considerazione di merito, a me sembra che non la nostra Commissione, ma quella di giustizia, dovrebbe essere competente in questa materia.

Mi sembra, infatti, che la proposta attuale voglia andare troppo in avanti, comprendendo anche i casi di quanti prestarono servizio militare prima di conseguire la nomina a notaio. Vorrei, quindi, che il relatore fornisse ulteriori delucidazioni, che possano sodisfare le mie preoccupazioni. In caso contrario, dichiaro che voterò contro.

REPOSSI. Debbo esprimere la mia sorpresa per quanto ha detto l'onorevole Bartole. È necessario conoscere la legge; se egli avesse approfondito l'argomento, avrebbe appreso due cose: primo, che la vecchia legge per il collocamento degli invalidi di guerra è stata approvata dalla nostra Commissione (fatto questo incontrovertibile che afferma la nostra competenza a decidere); secondo, che non si tratta d'altro che di apportare una modifica formale ad una legge, approvata da noi stessi, per la quale, appunto, il periodo trascorso in servizio militare durante la guerra, anche se all'epoca del servizio militare gli interessati non avessero ancora conseguito l'idoneità al notariato, era considerato valido. Dal 1926 non esiste più l'idoneità al notariato; ma, per divenire notai, occorre vincere un concorso. È pertanto necessario sostituire alla dizione: «conseguito l'idoneità al notariato» la dizione: «conseguito la nomina a notaio». Se noi mantenessimo la questione del diploma di abilitazione, potrebbe opporsi al laureato che avesse fatto i due anni di pratica notarile presso un notaio che già esercita, e poi avesse vinto il concorso, l'impossibilità a beneficiare di ciò che la legge vuole riconoscergli come ricompensa ai meriti conseguiti al servizio della Patria, sol perché gli manca il diploma che, si badi bene, non avrebbe mai potuto conseguire, essendo stato abolito dal 1926 e sostituito dal molto più difficile concorso.

In sostanza non si tratta che di aggiornare l'articolo della legge già esistente, nel senso di ovviare ad un errore evidente.

MURDACA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* In linea di massima il Governo non è contrario alla proposta di legge. Mi permetto, però, di far rilevare che, proponendosi questa proposta di legge di favorire il collocamento dei notai combattenti, mutilati ed invalidi, l'articolo è formulato in maniera non adeguata.

Attualmente, il posto di notaio si ottiene soltanto per concorso; perciò noi proponiamo una modifica che, però, dovrebbe essere poi sottoposta, come giustamente osservava il collega Bartole, alla Commissione di giustizia. Noi vorremmo che nei concorsi nazionali per l'ammissione al notariato un certo numero di posti, per esempio uno su dieci, sia messo a disposizione dei concorrenti invalidi. I concorrenti invalidi, dichiarati idonei, verrebbero inclusi tra i vincenti sino a che non sia stata raggiunta la proporzione in un invalido per ogni dieci posti messi a concorso.

Si tiene così conto degli invalidi di guerra e degli invalidi civili dando loro una preferenza rispetto a quanti questi titoli non hanno.

Se lasciamo la proposta così come è, la legge sarebbe operante solo nel caso dei concorsi per una « piazza » non per un « posto ».

REPOSSI. Vorrei fare osservare al rappresentante del Governo che bisogna tener presente una questione.

L'articolo 13 della legge che abbiamo approvato a suo tempo, non fa questione di invalidi di guerra, ma parla di servizio militare da considerare come anzianità di servizio. Il che è una cosa ben diversa.

Se ad una azienda possiamo imporre una certa percentuale di assunzioni, non possiamo altrettanto fare in caso di pubblici concorsi dove la qualità di invalido e mutilato già gioca nel calcolo dei punti per la formazione finale della graduatoria. Altro è riservare un posto su dieci, altro è preferire per la scelta del posto o della piazza il vincitore (o il notaio) che possa vantare anche l'anzianità del servizio militare, da considerare come periodo trascorso esercitando il notariato.

MURDACA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Si potrebbe forse studiare meglio la questione. Infatti mi sembra che sorga una certa confusione tra concorsi per assegnazione di piazze o di posti notarili; e io credo che soltanto per la « piazza » si possa parlare di maggiore o minore anzianità.

REPOSSI. Anche nell'assegnazione dei « posti » di prima nomina, è possibile dare la preferenza a chi può già vantare una anzianità.

CORNIA. Due sono i casi che si possono presentare: quello della prima nomina a notaio, che non può essere fatta che in seguito a regolare concorso, dove l'anzianità non ha valore in quanto il concorrente non si presenta con una anzianità perché non è ancora notaio; e quello della successiva assegnazione di « piazze ». A me sembra che, nel primo caso, si potrebbero assegnare dei punti a chi ne ha diritto; e nel secondo tener conto della anzianità derivante dal servizio militare.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

FASSINA, *Relatore.* Vorrei fare presente che noi non stiamo formulando una legge *ex novo*, ma stiamo, soltanto, aggiornando la dizione dell'articolo di una legge già esistente. Nell'approvare quella legge del 1950, si è incorsi nell'errore di ripetere la formulazione della precedente legge 21 agosto 1921, che parla di diploma, in quanto non era ancora sopravvenuta la legge del 1926 mentre avremmo dovuto, secondo le leggi oggi in vigore, parlare di nomina. Ogni modifica sostanziale importerebbe, dunque, un'esame di merito che esula dallo spirito della proposta, volta soltanto alla correzione di un errore di forma, come facilmente si evince dalla lettura del testo che si propone di modificare e del testo proposto.

MURDACA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* L'ultima dichiarazione del relatore chiarisce finalmente l'esatta situazione. Il Governo, pertanto, non ha nulla in contrario e si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico di cui do lettura:

« L'articolo 13 della legge 3 giugno 1950, n. 375, è modificato come segue: « Nei concorsi per l'assegnazione di piazze o posti notarili, per i notai invalidi di guerra sarà computato come anzianità di servizio il tempo trascorso in servizio militare durante la guerra anche se, all'epoca del servizio militare, non avevano conseguito la nomina a notaio.

La disposizione del comma precedente si applica sia nei concorsi tra notai in esercizio per l'assegnazione di piazze resesi vacanti, sia nei concorsi per l'assegnazione di posti notarili ai notai di nuova nomina ».

Non essendovi emendamenti, la proposta di legge, che consta di un articolo unico, sarà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Bitossi e Grisolia: – Proroga del termine per il mantenimento in servizio dei lavoratori reduci e partigiani assunti e riassunti in virtù del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27. (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato). (2039).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Bitossi e Grisolia: «Proroga del termine per il mantenimento in servizio dei lavoratori reduci e partigiani assunti e riassunti in virtù del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27» approvata dalla X Commissione permanente del Senato.

Prego il relatore, onorevole Sabatini, di svolgere la sua relazione.

SABATINI. Onorevoli colleghi, debbo, innanzi tutto, fare notare che la proposta di legge oggi al nostro esame è stata già superata. Infatti, il termine delle nuova proroga della legge, decaduta sin dal 30 giugno dell'anno scorso, è già, a sua volta, trascorso.

La legge originaria fu proposta, a suo tempo, dall'allora ministro Romita allo scopo di creare una maggiore possibilità di lavoro per i molti partigiani e reduci che in quel periodo si trovavano disoccupati; il che avvenne. Accade, in generale, che una volta immesso in un'azienda, il partigiano o il reduce vi rimane. Riterrei perciò che non sia più il caso di dare una nuova proroga ad una legge già scaduta, dopo molte proroghe, da quasi un anno.

Del resto, in occasione dell'ultima proroga, ci si accordò per stabilire che essa sarebbe stata l'ultima.

Ecco perché, nonostante l'iniziativa presa dall'altro ramo del Parlamento, io propongo di non passare all'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MAGLIETTA. Mi permetto di esprimere il mio parere contrario a quello testé espresso dall'onorevole relatore.

Indipendentemente dal fatto che si fissa come data di scadenza il 31 maggio 1952 (e perciò la legge stessa sarebbe da considerare superata) io credo che, siccome non sappiamo per il futuro se si dovrà rivedere questa situazione, sia il caso di elevare il termine di scadenza della nuova proroga al 31 maggio 1953.

FORESI. Io penso che il tema contenuto nella proposta di legge, anche se delicato, non sia più di attualità. Ormai il beneficio che potevamo concedere a queste benemerite categorie di lavoratori è stato concesso e ripetutamente. Mi sembra, anzi, sia venuto il momento di normalizzare il sistema di assunzioni, tenuto conto anche della percentuale assai elevata che abbiamo posto per i mutilati e invalidi di guerra e le percentuali che forse ancora verranno – e sarà bene – per garantire il lavoro agli invalidi e ai mutilati del lavoro.

Una ulteriore proroga verrebbe a paralizzare in parte il movimento della mano d'opera: fra reduci e partigiani, che sono inamovibili, fra invalidi di guerra e del lavoro, non so come si possa poi parlare di sistemazione da dare alla mano d'opera giovanile. Mi associo, pertanto, alle conclusioni del relatore.

LIZZADRI. Questa legge vuole provvedere a beneficare una certa categoria di cittadini. Se questa legge ha ragione di essere, dovrebbe essere approvata; ma se per caso, come dice l'onorevole Sabatini, essa non fosse operante, non vi sarebbe niente di male se si facesse una dichiarazione di principio per proteggere una categoria di lavoratori. Se non ci sarà l'applicazione pratica(ammesso che non ce ne sia bisogno) tanto meglio. Ma l'interessante è aver fatto una legge a favore dei lavoratori. Questo è il punto. Lo stesso semplice fatto che questa legge sia in cantiere sapete cosa significa? Significa che il datore di lavoro che vuole prendere un provvedimento e sa che c'è una legge in preparazione, se ne astiene.

Per venire incontro alla maggioranza, ridurrei, però, al 31 dicembre 1952 il termine proposto dal collega Maglietta.

REPOSSI. Stiamo discutendo su un fenomeno che gli avvenimenti ormai ci dicono e ci dimostrano superato. Bisogna tener presente che, mentre la legge che riguarda il collocamento degli invalidi, ecc., è una legge a carattere permanente, questa legge che riguarda i partigiani e la loro riassunzione in servizio è una legge che già originariamente aveva un limite.

Questo limite, ormai, è superato e non trovo che ci siano motivi particolarissimi per cui si debba continuare a dare altre proroghe.

MAGLIETTA. Onorevoli colleghi, consentitemi di insistere. In fondo si tratta di una

legge già approvata dal Senato; sarebbe veramente strano che noi, per il solo fatto di essere arrivati in ritardo, respingessimo una legge già riconosciuta opportuna dall'altro ramo del Parlamento. Ma esiste anche un'altra osservazione: rendetevi conto che vi sono delle città, ad esempio la mia, dove alcune aziende hanno in questo periodo licenziato i reduci. Se approviamo la legge, questi reduci avranno la possibilità di far valere i loro diritti nei riguardi della azienda; ma se non l'approviamo, essi non potranno difendersi in alcun modo.

CORNIA. Sono contrario alla legge così come è formulata, non per una ragione di merito, ma per una ragione di principio. Questa legge ha già avuto quattro proroghe; non è serio che si continui ad andare avanti con questo stillicidio.

LIZZADRI. Vi prego, onorevoli colleghi, di considerare quanto ha detto il collega Maglietta. Egli ha portato, secondo me, un argomento nuovo, quello cioè della possibile esistenza di giudizî pendenti. Questi giudizî avrebbero un risultato differente a seguito dell'approvazione o meno di questa proposta. Per conseguenza, anche se non vogliamo apportare ulteriori prolungamenti al termine del 31 maggio 1952, è sempre necessario approvare la proposta almeno così come è.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

SABATINI, *Relatore*. Non ho nulla da aggiungere, solo ritengo che i giudizî di cui parla il collega Lizzadri sorgerebbero proprio se noi approvassimo la legge.

MURDACA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si rimette alla Commissione. Fa osservare, però, che lo scopo pratico che la legge si propone non ha più ragion di essere perché, da quanto viene segnalato dagli Ispettorati del lavoro e dagli appositi uffici, non ci sono più casi in discussione. Si ricorderà che questa legge entrò in vigore con un termine di appena 30 mesi, nel 1946; ed ha subìto, come è stato già osservato, tre o quattro proroghe.

Perciò, il Governo, pur rimettendosi alla Commissione, tiene a precisare questi fatti.

PRESIDENTE. Poiché è stata fatta dal relatore la proposta di non passare all'esame degli articoli, la pongo in votazione.

(*È approvata*).

Di conseguenza la proposta di legge sarà cancellata dall'ordine del giorno.

Discussione del disegno di legge: Aumento della sovvenzione a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, per l'esercizio finanziario 1950-51. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2698).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Aumento della sovvenzione a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, per l'esercizio finanziario 1950-51 (2698).

Riferirò io stesso, brevemente, su questo disegno di legge, già approvato dalla V Commissione permanente del Senato.

BIASUTTI. A nome della IV Commissione (Finanze e tesoro), sono lieto di esprimere parere favorevole.

PRESIDENTE. Il disegno di legge si commenta da se e non ho che da raccomandarlo vivamente alla vostra approvazione.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

« La sovvenzione a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia, stabilita, per l'esercizio finanziario 1950-51, in lire 6.000.000.000, dall'articolo 12 della legge 10 agosto 1950, n. 692, è aumentata di lire 500.000.000 ».

(*È approvato*).

ART. 2.

« Alla copertura dell'onere di cui sopra viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate accertate con la legge 4 novembre 1951, n. 1196, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1950-51 (terzo provvedimento).

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge ».

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge esaminati nell'odierna seduta.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

REPOSSI e NATALI LORENZO: « Modificazione dell'articolo 13 della legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra » (2575).

Presenti e votanti 30
Maggioranza 16
Voti favorevoli . . . 29
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

e del disegno di legge:

« Aumento della sovvenzione a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia per l'esercizio finanziario 1950-51 » (2698).

Presenti e votanti 30
Maggioranza 16
Voti favorevoli . . . 30
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelucci Mario, Bartole, Belloni, Biasutti, Capua, Ceravolo, Colleoni, Cornia, Cotellessa, Diecidue, Di Mauro, Fassina, Foresi, Lizzadri, Lo Giudice, Lombardi Carlo, Lombari, Maglietta, Marazzina, Morelli, Nenni Giuliana, Perrotti, Petrone, Rapelli, Repossi, Roasio, Sabatini, Storchi, Sullo, Zaccagnini.

È in congedo:

Federici Agamben Maria.

La seduta termina alle 11.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI